

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DEL D.L.GS. N. 39/2013
IN MATERIA
DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni, ai sensi dell'art. 143, co. 3, del Regolamento Organico generale del personale, dettano le direttive e disciplinano le procedure interne per l'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo di data 8 aprile 2013 n. 39 in tema di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi anche ai fini dell'individuazione degli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel caso in cui agli organi titolari sia interdetta la possibilità di conferimento ai sensi dell'art. 18, co. 2 del D.lgs. n. 39/2013.

Art. 2

Atti propedeutici all'attribuzione degli incarichi

1. In tutti gli avvisi ovvero bandi relativi a procedure che, comunque denominate, siano finalizzate al conferimento di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 è inserito l'espresso richiamo alle condizioni ostative al conferimento nonché alle cause di incompatibilità previste dal predetto decreto.

Art. 3

Dichiarazione preventiva

1. Prima di assumere un incarico di cui al D.lgs. n. 39/2013, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà/certificazione, circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità indicate dal predetto decreto. La dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico.

2. Il dirigente della struttura competente all'istruttoria del procedimento di conferimento di incarico a dipendenti dell'Amministrazione ovvero di nomina/designazione di soggetti esterni acquisisce, preventivamente, la predetta dichiarazione dell'interessato.

3. Le dichiarazioni sono pubblicate, a cura del medesimo dirigente che istruisce il procedimento di conferimento dell'incarico ovvero di nomina, sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" entro quindici giorni dalla data di adozione del provvedimento. Nel caso di procedimento di designazione di un soggetto per la successiva nomina a cura di altro ente, il soggetto che cura l'istruttoria del procedimento di designazione verifica, in accordo con il soggetto competente alla nomina, le modalità di

gestione e pubblicazione della dichiarazione preventiva.

4. La dichiarazione mendace, ferma restando ogni altra responsabilità, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

5. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione sono soggette al regime giuridico ed operativo dei controlli come definitivo dal relativo disciplinare adottato con deliberazione della Giunta comunale. Nella determinazione dirigenziale adottata ai sensi dell'art. 10 del suddetto disciplinare sono individuate specifiche modalità di effettuazione dei controlli relativi alle dichiarazioni di cui al comma 1.

Art. 4

Dichiarazione annuale

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, è tenuto a presentare una dichiarazione, nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà/certificazione, in ordine all'insussistenza a suo carico di cause di incompatibilità indicate dal predetto decreto.

2. Il soggetto che istruisce il procedimento di conferimento dell'incarico ovvero di nomina/designazione è tenuto a richiedere, con congruo anticipo, la trasmissione della dichiarazione annuale di cui al punto che precede.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione sono soggette al regime giuridico ed operativo dei controlli come definito dal relativo disciplinare adottato con deliberazione della Giunta comunale. Nella determinazione dirigenziale adottata ai sensi dell'art. 10 del suddetto disciplinare sono individuate specifiche modalità di effettuazione dei controlli relativi alle dichiarazioni di cui al comma 1.

4. La dichiarazione mendace, ferma restando ogni altra responsabilità, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

5. Le dichiarazioni sono pubblicate, a cura del medesimo dirigente che istruisce il procedimento di conferimento dell'incarico ovvero di nomina, sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1. Nel caso di procedimento di designazione di un soggetto per la successiva nomina a cura di altro ente, il soggetto che cura l'istruttoria del procedimento di designazione verifica, in accordo con il soggetto competente alla nomina, le modalità di gestione e pubblicazione della predetta dichiarazione.

Art. 5

Obblighi successivi al conferimento degli incarichi

1. Tutti le situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità accertate ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente atto sono formalmente segnalate, da parte del dirigente della struttura competente all'istruttoria del procedimento di conferimento dell'incarico, al Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai fini dell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dall'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013.

Art. 6

Contestazione nullità incarichi

1. Al Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuita la funzione di contestazione dell'esistenza di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 39/2013.
2. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013 ed i relativi contratti sono nulli.

Art. 7

Organi surroganti

1. In caso di nullità degli atti di conferimento di incarichi per violazione di quanto stabilito dal D.lgs. n. 39/2013, l'organo titolare non può procedere, per un periodo di tre mesi, a conferire altri incarichi di sua competenza; nel predetto periodo gli incarichi sono conferiti in via sostitutiva dagli organi surroganti individuati dal presente articolo.
2. Gli organi surroganti sono individuati:
 - a) nel Consiglio Comunale se l'affidamento nullo sia stato adottato con atto della Giunta Comunale;
 - b) nella Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato adottato con atto del Consiglio Comunale;
 - c) nel Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato adottato con atto del Sindaco;
 - d) nel Segretario Generale se l'affidamento nullo sia stato adottato con atto di un Dirigente;
 - e) nel Sindaco se l'affidamento nullo sia stato adottato con atto del Segretario Generale o del Direttore Generale.

Art. 8

Procedura sostitutiva

1. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina ovvero se, comunque, ritenga opportuno affidare l'incarico procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.